

RAGOSTA VINCENZO
RAGOSTA ANTONIO
RANUCCI FILIPPO

ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
dottore commercialista – revisore legale dei conti
consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 03/04/2025

CIRCOLARE N. 7/2025

Differimento obbligo polizza assicurativa contro i danni catastrofali

Il Decreto Legge n.39/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.35 del 31/03/2025 recante “Misure urgenti in materia di assicurazioni dei rischi catastrofali” stabilisce che il termine per la stipula obbligatoria dei contratti di assicurazione per il rischio catastrofale previsto dalla Legge di Bilancio 2024 per il 31 Marzo 2025 è così differito:

a) per le imprese di medie dimensioni, al 1° ottobre 2025;

b) per le piccole e microimprese, al 31 dicembre 2025.

c) per le grandi imprese la scadenza è rimasta quella del 31 Marzo 2025, ma il sistema sanzionatorio di cui all’art 1 comma 102 L. 213/2023 si applica decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

La nozione di micro, piccole e grandi imprese a cui la disposizione fa riferimento, è quella adottata dalla Direttiva (UE) 2023/2775 che, tra l’altro, modifica l’art.3 della Direttiva prevedendo come criteri discretivi lo Stato Patrimoniale, i ricavi e il numero di dipendenti.

Il MIMIT ha spiegato che l’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Quanto ai soggetti tenuti ad assicurarsi, il Ministero conferma che l’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte.

Si ricorda che la normativa ad oggi non prevede alcuna sanzione pecuniaria, ma chiarisce che per le imprese inadempienti si terrà conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA